

Prot. n. 115 del 21-01-19

A.C.M.

Azienda Speciale Antico Clanis Multiutility
Palazzo Comunale - Piazza Municipio n. 1 C.a.p. 83023 Lauro (AV)

Email: anticoclanismultiutility@gmail.com

Pec: anticoclanismultiutility@pec.it

Per Info: www.acmanticoclanis.it

P.IVA 02488300647

Tel: 081-19653649

DELIBERA N. 2 DEL 21/01/2019

Oggetto: Concessione aspettativa Arch. Diego Maria Troncone ai sensi dell'art. 110 co.5 del D.Lgs. 267/2000.

- Premesso che in data 25/10/2018 con nota prot. n. 1832 l'Arch. Diego Maria Troncone, dipendente dell'Azienda Speciale ACM con la qualifica di impiegato part/time livello DI con mansione di Architetto mentre era in aspettativa per motivi personali concessa il 31/05/2018 prot. n. 960, aveva richiesto la modifica di tale aspettativa in quella ai sensi dell' art. 110 co.5 del D.Lgs. 267/2000;
- Accertato che lo stesso Architetto ed il suo legale Avv. Giacomo Siniscalchi avevano in più occasioni diffidato ed invitato l'Azienda Speciale ACM ad accettare l'aspettativa ai sensi dell'art. 110 co.5 del D.Lgs. 267/2000 in quanto secondo il loro giudizio sostenevano che la predetta richiesta facesse decadere "ipso facto" l'aspettativa per motivi personali e desse immediata esecuzione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dell'art. 110 co.5 del D.Lgs. 267/2000;
- Considerato come di fronte a queste reiterate richieste e non essendo, le stesse, supportate da nessuna disposizione né contrattuale né legislativa, in quanto l'art. 14 co.2 del CCNL del 14/09/2000, prevede che fra la concessione di un'aspettativa e l'altra sia obbligatorio riassumere servizio, l'Azienda Speciale ACM, preso atto delle citate disposizioni contrattuali, contestava legittimamente la predetta richiesta e nel contempo inviava una PEC all'ARAN ed all'On. Ministro della Funzione Pubblica con la richiesta di chiarimenti o di una interpretazione autentica sull'applicabilità della richiesta avanzata dall'Arch. Diego Maria Troncone e dal suo difensore, sospendendo ogni decisione, in attesa della risposta da parte dei predetti Organi sull'argomento e ciò a salvaguardia sia di una corretta applicazione delle norme attualmente in vigore, che di eventuali interessi legittimi del lavoratore interessato;
- Preso atto come l'ARAN, nella sua risposta prot. n. 0000373/2019 del 16/01/2019, ritiene di astenersi dall'attività di assistenza richiesta, essendo la predetta assistenza limitata esclusivamente alle Amministrazioni ed agli Enti rappresentati in sede di contrattazione nazionale, in quanto rientranti nelle previsioni dell'art. 1, co.2 D.Lgs. N. 165/2001, dalle quali è esclusa l'Azienda Speciale Comunale, in quanto persona giuridica privata e astenendosi da ogni interpretazione ed indicazione sull'argomento;
- Visto che il Comune di Lauro nella propria autonomia e competenza ha disposto, antecedentemente alla presentazione dell'istanza di cui trattasi (aspettativa ai sensi dell'art. 110 co.1 del D.Lgs.267/2000) da parte dell'Arch. Diego Maria Troncone all'Azienda Speciale ACM

AZIENDA SPECIALE
ANTICO CLANIS MULTIUTILITY

L'Amministratore Unico
Dott. Gino Tapinassi

e dal suo conseguente esame, in data 04/09/2018 con decreto n. 14 l'incarico, allo stesso architetto, a contratto a tempo pieno e determinato, di Responsabile del Settore Tecnico, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, ai sensi dell'art. 110 co.1 del D.Lgs. 267/2000;


- Preso atto che l'aspettativa richiesta dall'Arch. Diego Maria Troncone ai sensi dell'art. 110 co.5 del D.Lgs. 267/2000 non comporta oneri a carico dell'Azienda e quindi esclude ogni possibilità di eventuale danno erariale.

Nel ribadire la legittimità di tutti gli atti fino ad oggi compiuti:

SI DELIBERA

di accogliere la richiesta di aspettativa dell'Arch. Diego Maria Troncone ai sensi dell'art. 110 co.5 del D.Lgs. 267/2000.

Lauro, 21/01/2019


AZIENDA SPECIALE
ANTICO CLANIS MULTIUTILITY
L'Amministratore Unico
Dott. Gino Tapinassi

L'Amministratore Unico – Direttore Generale

Dott. Gino Tapinassi